



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico

IL DIRETTORE GENERALE

Apparecchiature radio conformi alle norme EUROCAE (*Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile - European Organization for Civil Aviation Equipment*) **con la relativa certificazione EASA** (*Agenzia europea per la sicurezza aerea - European Aviation Safety Agency*) **ai fini dell'installazione a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.**

- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, il 14 luglio 2008 n. 121 ed, in particolare i commi 1° e 7° dell'articolo 1;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 24 gennaio 2014;
- VISTO** il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 recante "*l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Sviluppo Economico*" ed in particolare la competenza in capo alla *Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico* relativamente alla "*disciplina tecnica inerente ai titoli abilitativi all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica, incluse le stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili non iscritti al Registro Aeronautico Nazionale*" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 107 del 10 maggio 2017;
- VISTO** il decreto interministeriale 19 novembre 1977 recante le "*Norme tecniche per apparati radiofonici e radiotelegrafici a bordo di aeromobili civili italiani*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 1 del 2 gennaio 1978;
- VISTA** la determina direttoriale 14 settembre 1999 dell' *Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* del Ministero delle comunicazioni recante "*La certificazione e sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 kHz e 25 kHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 kHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975-137 MHz*" - pubblicata sul Bollettino Ufficiale - Parte Seconda - 1° Supplemento - n. 10 - 1° ottobre 1999 - Ministero delle Comunicazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e integrazioni recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";



- VISTO** il decreto ministeriale 27 maggio 2015 recante "*Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz*" che attribuisce opportune bande di frequenze in VHF (*Very High Frequency*) e HF (*High Frequency*) al servizio mobile aeronautico - pubblicato sul Supplemento ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 143 del 23 giugno 2015;
- VISTI** il Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008 recante "*Regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE*" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare gli articoli 1 "*Ambito di applicazione*", 3 "*Definizioni*" e 11 "*Riconoscimento dei certificati*" con peculiare specificità di seguito riportata:
- l'articolo 1, comma 1°, stabilisce che il citato regolamento "*si applica alla progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze*";
 - l'articolo 3, lettera d), definisce le parti e pertinenze come "*qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso, software o accessorio, compresi gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo; sono comprese le parti della cellula, del motore o delle eliche o l'attrezzatura utilizzata per manovrare l'aeromobile a terra*";
 - l'articolo 11, comma 1°, prescrive che "*gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, i certificati rilasciati a norma del presente regolamento. Se il riconoscimento iniziale riguarda uno o più scopi particolari, i riconoscimenti successivi coprono soltanto questo o questi scopi*";
- VISTO** il Regolamento comunitario 748/2012/UE del 3 agosto 2012 che stabilisce "*Le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione*";
- VISTO** l'articolo 2 "*Omologazione di prodotti, parti e pertinenze*", comma 1°, del predetto Regolamento comunitario 748/2012/UE recante "*È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell'allegato I (parte 21)*";
- VISTO** l'allegato I, parte 21.A.305 "*Approvazione di parti e pertinenze*" del precitato regolamento 748/2012/UE il quale stabilisce "*Laddove l'approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell'Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l'Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso*";
- VISTA** la decisione dell'EASA 2018/002/R del 16 febbraio 2018, che nell'emendare (emendamento numero 13) le Specifiche di certificazione per l'ETSO (*European Technical Standard Order*), individua fra l'altro la norma ETSO-2C169a per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda VHF e la norma ETSO-C170 per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda HF;



- VISTA** la norma ETSO 2C169a, pubblicata nella Decisione EASA 2010/010/R del 21 dicembre 2010, secondo la quale le disposizioni di cui alla norma EUROCAE ED-23C costituiscono lo standard minimo di performance per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda VHF;
- VISTA** la norma ETSO-C170, pubblicata nella Decisione EASA 2012/009/R del 5 luglio 2012, secondo la quale le disposizioni di cui alla norma RTCA DO 163 (*Commissione tecnica per le radio aeronautiche - Radio Technical Commission for Aeronautics*) costituiscono lo standard minimo di performance per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda HF;
- CONSIDERATO** quanto espresso dall' *Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* del Ministero dello sviluppo economico (prot. 10708 del 19/2/2015) relativamente alle norme EUROCAE ED-23C, in particolare tenendo conto che le prove effettuate secondo la norma EUROCAE ED-23C possono essere pienamente accettate per apparati ricetrasmittitori VHF canalizzati unicamente a 8,33 kHz e essere altresì accettabili per apparati che offrono la canalizzazione a 25 kHz;
- CONSIDERATO** quanto espresso dall' *Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* del Ministero dello sviluppo economico (prot. 26720 del 5/5/2015) relativamente alle norme ETSO-C170 e RTCA DO 163, in particolare tenendo conto che le prove effettuate secondo le norme sopra citate possono essere accettate per apparati ricetrasmittitori HF;
- CONSIDERATI** i pareri e i commenti espressi dall'ENAC (nota prot. 115/CRT. del 26/08/2015 e prot. 37079-P del 10/04/2017), che come *Ente Nazionale per l'Aviazione Civile* è l'Autorità competente per le ispezioni degli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili civili nazionali ai sensi dell' articolo 204 del *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*; in particolare l'ENAC si è espresso favorevolmente circa l'emanazione di un decreto secondo il quale le apparecchiature VHF ed HF possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali purché rispondenti alle norme di riferimento emesse da EUROCAE e RTCA e recepite da EASA;
- RAVVISATA**, pertanto, come alternativa alle sopracitate norme tecniche di cui al decreto interministeriale 19/11/1977 e alla sopra richiamata determina direttoriale 14 settembre 1999, la necessità di tener conto degli aggiornamenti tecnici secondo le norme ETSO-2C169a e ETSO-C170 relativamente agli apparati radioelettrici VHF e HF installati a bordo degli aeromobili civili nazionali;
- PRESO ATTO** della precitata normativa di rango europea regolamentare che deve trovare applicazione negli Stati membri per consentire una paritetica regolamentazione nel settore dell'aviazione civile e, quindi anche delle apparecchiature di radiocomunicazioni,
- CONSIDERATA** la necessità di fornire chiarimenti sulla base dell'applicazione della normativa europea di rango superiore sopra citata,



DETERMINA

Articolo 1

Apparecchiature VHF

1. Le apparecchiature VHF approvate dall' *Agenzia europea per la sicurezza aerea* (EASA), in conformità allo standard tecnico ETSO-2C169a o standard equivalenti, ovvero secondo specifiche tecniche che l'*Agenzia* medesima ha giudicato equivalenti anche sulla base degli accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità vigenti tra l'Unione Europea e Stati terzi, secondo il richiamato Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008, possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.

Articolo 2

Apparecchiature HF

1. Le apparecchiature HF approvate dall' *Agenzia europea per la sicurezza aerea* (EASA), in conformità allo standard tecnico ETSO-C170 o standard equivalenti, ovvero secondo specifiche tecniche che l'*Agenzia* medesima ha giudicato equivalenti anche sulla base dei precitati accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità vigenti tra l'Unione Europea e Stati terzi, secondo il richiamato Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008, possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.

Articolo 3

Marcatura di conformità

1. Ai fini dell'utilizzo a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico, le apparecchiature di cui agli articoli 1 e 2 devono essere dotate delle marcature o targhette indicanti le informazioni stabilite per gli articoli ETSO nell'Allegato I (parte 21) al Regolamento 748/2012/UE, come emendato, ovvero secondo le specifiche tecniche che l'EASA ha giudicato equivalenti.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente determina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente determina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente determina, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, alla sezione “Comunicazioni” alla voce “Apparecchiature radio”, sottomenu “Apparecchiature aeronautiche”.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Eva Spina